



COMUNE DI TALEGGIO

Provincia di Bergamo

Ordinanza n. 03

Prot. n. 911

OGGETTO: DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ACCESSO DEI CANI IN DETERMINATE AREE PUBBLICHE COMUNALI, ALLA LORO CUSTODIA E CONDUZIONE.

IL SINDACO

PREMESSO che sono pervenute numerose segnalazioni e lamentele in merito ai disagi derivanti dalla presenza di cani nei parchi giochi e aree verdi pubbliche in particolare per gli inconvenienti igienico-sanitari dovuti alla presenza di deiezioni canine che limitano di fatto l'utilizzo delle aree stesse;

RITENUTE condivisibili le preoccupazioni manifestate e che si rende necessario prevenire la diffusione di malattie conseguenti il contatto, anche accidentale, con le deiezioni canine da parte delle persone, in particolare dai bambini;

INDIVIDUATO quale rimedio efficace l'istituzione del divieto di accesso ai cani in aree verdi, prevalentemente destinate al gioco dei bambini;

CONSIDERATO come il divieto riguardi prevalentemente zone di abitati nell'ambito dei quali i conduttori di cani possono trovare, con facilità, valide alternative per garantire il benessere dei cani e così soddisfare le loro esigenze di movimento e svago;

RICHIAMATA l'ordinanza n. 379 in data 01.04.2014 con la quale sono state emanate alcune disposizioni finalizzate al divieto di lasciar vagare incustoditi i cani e all'obbligo di rimozione degli escrementi prodotti dagli stessi per una maggiore salvaguardia della pulizia di strade, giardini e aree pubbliche in genere;

RITENUTO opportuno emanare un nuovo provvedimento finalizzato a confermare e aggiornare in un unico atto le precedenti disposizioni in materia, estendendo il divieto di accesso ai cani nelle aree verdi attrezzate e riservate a parco gioco;

VISTI:

- l'art. 50, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000;
- gli artt. 41 e 42 del Regolamento comunale di Polizia Urbana;
- il R.D. 27.07.1934 n. 1265 – T.U.LL.SS. (Testo Unico Leggi Sanitarie);
- il D.P.R. 08.02.1954 n. 320 “Regolamento di Polizia veterinaria”;
- L'ordinanza del Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche Sociali del 03.3.2009 concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani;
- La Legge 24.11.1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale);
- l'art. 3.5.10 titolo III – Suolo pubblico norme generali – del Regolamento Locale di Igiene tipo adottato dalla Giunta Regionale in data 25.7.1989 n. 4/45266;
- l'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di € 25.00 ad un massimo di € 500,00 per la violazione delle ordinanze sindacali;

ORDINA

1. IN TUTTI i parco gioco e nei giardini appositamente attrezzati, di seguito indicati, E' VIETATO introdurre cani di qualunque razza e taglia, ad eccezione dei detentori di cani guida per soggetti non vedenti, le Forze Armate, le Forze di Polizia e la Protezione Civile, qualora impieghino cani per servizio:

- Parco giochi Pizzino in via Samuele Biava;
- Parco giochi Sottochiesa in via Giovanni Paolo II;
- aree verdi in piazza Saint Chaffrey Sottochiesa
- Parco giochi Olda in via Vedeseta;
- Parco giochi Peghera in viale Rimembranze;



COMUNE DI TALEGGIO

Provincia di Bergamo

2. A TUTTI i proprietari e detentori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su area pubblica o aperta all'uso pubblico, a:

- condurli al guinzaglio;
- avere con sé strumenti idonei all'immediata rimozione delle deiezioni canine;
- depositare gli escrementi in sacchetti chiusi o involucri idonei nei cestelli porta rifiuti;
- utilizzare idonea museruola per i cani di grossa taglia o, comunque, pericolosi, durante manifestazioni, feste, fiere, mercati ecc. e ovunque vi sia raggruppamento di persone oltre che nei pubblici esercizi ove ne sia consentito l'accesso.

POSSONO ESSERE TENUTI SENZA GUNZIAGLIO E MUSERUOLA:

- Cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore;
- Cani da pastore quando accompagnino il gregge e le mandrie;
- Cani delle forze pubbliche di polizia durante l'impiego per fini d'Istituto.

3. A TUTTI i proprietari o affidatari di cani, a qualunque titolo, presenti nel territorio comunale di:

- adottare idonee misure di custodia atte ad evitare che l'animale possa liberamente vagare sulle strade pubbliche;
- adottare tutte le misure possibili atte ad evitare che eventuali continui latrati da parte dei cani possano arrecare disturbo alle persone.

AVVERTE

Per le trasgressioni di cui alle premesse si procederà con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, salvo che non si tratti di più grave illecito.

E' ammesso il pagamento in misura ridotta, da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, pari alla terza parte del massimo della sanzione o il doppio del minimo edittale.

Sono incaricati di far rispettare le disposizioni contenute nella presente ordinanza gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, i Carabinieri, il Corpo di Polizia Provinciale e le altre forze di ordine pubblico.

ORDINA ALTRESI'

La pubblicazione del presente provvedimento, che sostituirà integralmente la precedente ordinanza n. 379 del 01.4.2014, all'albo on-line e sul sito istituzionale del Comune di Taleggio.

La collocazione di apposita segnaletica indicante il divieto di cui al punto 1 del presente provvedimento.

Contro la presente ordinanza, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Regionale della Lombardia da proporsi nel termine di 60 giorni oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporsi entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione all'albo pretorio:

Dalla Residenza Municipale, 17.03.2017

IL SINDACO
Dr. Alberto Mazzoleni

